

**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)**

**REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI
SERVIZI IN CAMPO SOCIALE**

INDICE

CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 –Oggetto del Regolamento

Art. 2 –Ambito di applicazione

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 –Criteri per la determinazione della situazione economica

Art. 4 –Definizione di reddito

Art. 5 - Definizione di patrimonio

Art. 6 –Dichiarazione sostitutiva unica

CAPO III SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 7 –Definizione

Art. 8 –Partecipazione al costo del servizio

Art. 9 –Ammissione al servizio

Art. 10 –Assistenza Domiciliare Integrata

Art. 11 –Pasti a domicilio

CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 12 –Definizione

CAPO V SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

Art. 13 –Definizione

Art. 14 –Finalità

Art. 15 –Prestazioni

Art. 16 –Ammissione al servizio

Art. 17 –Criteri di ammissione

Art. 18 –Partecipazione al costo del servizio

CAPO VI SOGGIORNI ESTIVI O INVERNALI PER ANZIANI

Art. 19 –Definizione

Art. 20 –Finalità

Art. 21 –Agevolazioni tariffarie

CAPO VII ORGANIZZAZIONE CURE TERMALI

Art. 22 –Definizione

Art. 23 –Partecipazione al costo del servizio

Art. 24 –Agevolazioni tariffarie

CAPO VIII CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE

Art. 25 –Definizione

Art. 26 Ammissione al contributo

Art. 27 –Entità dell'intervento

CAPO IX INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE

Art. 28 –Principi e Finalità

Art. 29 –Destinatari

Art. 30 –Requisiti per l'accesso all'intervento socio-economico

Art. 31 –Stato di disoccupazione

Art. 32 –Accesso agli interventi

Art. 33 –Tipologia di intervento

Art. 34 –Misura dell'intervento economico

Art. 35 –Trasferimento dell'intervento economico

Art. 36 –Obblighi dei destinatari

Art. 37 –Veridicità delle dichiarazioni

CAPO X AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI MENSA E TRASPORTI SCOLASTICI

Art. 38 –Tipologia del servizio

Art. 39 - Costo del servizio

Art. 40 –Esenzioni e riduzioni

CAPO XI SERVIZIO PARASCOLASTICI (Centri Estivi)

Art. 41 –Tipologia del servizio

Art. 42 –Costi dei Servizi

CAPO XII SERVIZIO VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Art. 43 –Definizione e finalità

Art. 44 –costi del servizio

CAPO XIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 –Erogazione prestazioni sociali ai cittadini non residenti

Art. 46 -Utilizzo dei dati personali

Art. 47 - Decorrenza

REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Ziano Piacentino esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti in esecuzione degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, della Legge 8 novembre 2000 N. 328 e della Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 al fine concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgv. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgv.3 maggio 2000 n. 130.

Art.2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi socio-assistenziali erogati dal Comune a varie categorie di cittadini e a immigrati appartenenti a categorie deboli (es. assistenza domiciliare anziani), ai contributi agevolati con contenuti assistenziali.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale o ad eventuali ulteriori servizi di natura socio-assistenziale che il Comune in futuro intenderà offrire alla collettività.

Le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione altresì per quei servizi socio-assistenziali attualmente delegati a strutture specializzate o gestiti in forma associata con altri enti ove il Comune in seguito reputerà opportuno gestirli in proprio.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: 1) il reddito; 2) il patrimonio così come definito dagli articoli seguenti.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerato di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata presentata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art.711 del c.p.c. ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del c.c.;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 10/12/1970 n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

| Numero dei componenti | Parametro |
|------------------------------|------------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

- a. maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b. maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- c. maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 05/02/1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- d. maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente del richiedente.

Art. 4 Definizione del reddito

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 3, comma 1, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) il reddito delle attività finanziarie determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo criteri di cui al successivo art. 5.

Dalla predetta somma si detrae il valore del canone di locazione risultante da contratto regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.165.

Art. 5 **Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

1. **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare.

Il valore dell'imponibile è quello definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione dell'autocertificazione. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'importo del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratta una franchigia, se più favorevole e fino a concorrenza del valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente art. 4, comma 2°.

2. **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dal Comune.

A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 4.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 6 **Dichiarazione sostitutiva unica**

Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta seguendo lo schema dell'apposito modello ministeriale.

Ai fini del calcolo dell'ISEE il Comune si avvale del sistema informativo dell'INPS a cui trasmette tutti i dati relativi alla dichiarazione presentata e alla attestazione rilasciata.

CAPO III

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 7 Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali volti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Il servizio di Assistenza Domiciliare è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente articolato, da apposito regolamento comunale di gestione del servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 26/01/1987.

Art. 8 Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza Domiciliare facenti parte di un nucleo familiare che presenta un indicatore di situazione economica equivalente superiore a € 13.000,00 partecipano interamente al costo del servizio nella misura, per ogni ora di prestazione fruita, di € 16,00, o nella misura diversa eventualmente fissata dal Comune con apposito atto di determinazione della tariffa.

I soggetti aventi un reddito familiare inferiore a quello indicato al 1° comma, possono beneficiare di una riduzione della quota di partecipazione al costo del servizio secondo le disposizioni di cui alla tabella sottoindicata.

| INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E. | QUOTA ORARIA anziani o altri fruitori del s.a.d. | QUOTA ORARIA anziani con figli non facenti parte del nucleo familiare |
|---|---|--|
| FINO A € 9.000,00 | Gratuito | Gratuito |
| Da € 9.000,01 a € 11.000,00 | € 4,00 | € 5,00 |
| Da € 11.000,01 a € 13.000,00 | € 5,00 | € 7,00 |

Il costo del servizio e i suddetti parametri di applicazione per il calcolo I.S.E.E. si applicheranno in sede di prima attuazione e negli anni successivi potranno essere aggiornati con apposito provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale.

Art. 9 Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di una relazione dettagliata elaborata dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

Al fine di adottare il provvedimento di ammissione il Responsabile del Servizio potrà chiedere all'Assistente Sociale tutte le integrazioni ritenute opportune.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento conformemente alla normativa vigente.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Il Responsabile del Servizio informa la Giunta Comunale di ogni nuova ammissione al servizio.

Art. 10

Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti ed è attualmente affidata all'A.U.S.L. con apposta convenzione.

Art. 11

Pasti a domicilio

Il Comune di Ziano Piacentino ha attivato, un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

L'utente è tenuto a corrispondere l'intero costo del servizio, fatti salvi i casi di cui al comma successivo.

Relativamente ai nuclei familiari con un ISEE compreso tra € 3.000,00 e il minimo annuo dell'assegno sociale (attualmente pari ad € 4.900); in presenza di situazioni particolari e previa relazione dell'Assistente Sociale, si può applicare una riduzione non superiore al 50% del costo del servizio.

In presenza di particolari situazioni debitamente documentate e relazionate dall'assistente sociale, relativamente a nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore a € 3.000, si può applicare una riduzione superiore al 50% o un'esenzione del costo del servizio.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 12

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano non autosufficiente in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce e sempre che non ci siano parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Al fine del concorso delle spese di cui sopra si dovrà tenere conto anche di eventuali emolumenti futuri (es. indennità di accompagnamento); in tal caso l'assistito dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di impegno a rimborsare, una volta percepiti detti emolumenti, le spese anticipate dal Comune.

Il responsabile del servizio assume l'atto di impegno necessario ad integrare la retta di ricovero, previa relazione dettagliata dell'Assistente Sociale in merito alla situazione reddituale (patrimonio mobiliare ed immobiliare) e familiare dell'anziano non autosufficiente.

A tal fine si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale che disciplinano il settore.

CAPO V SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

Art. 13 Definizione

Il Comune di Ziano Piacentino, verificata l'effettiva necessità, si riserva la possibilità di attivare il servizio di teleassistenza. Per servizio di teleassistenza si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti il soccorso urgente ed il controllo periodico delle condizioni fisiche, psicologiche e relazionali mediante l'ausilio di terminali collegati con un centro operativo di assistenza.

Art. 14 Finalità

Il servizio di teleassistenza si articola nella duplice funzione di telesoccorso, per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato volto al soccorso e di telecontrollo, per assicurare un'azione di prevenzione socio-sanitaria, di accertamento delle condizioni psico-fisiche e di sostegno psico-relazionale degli utenti, nonché di verifica del corrente impiego delle apparecchiature e del livello di meccanicità acquisita nell'uso del radiocomando.

Art. 15 Prestazioni

Il servizio di cui sopra, qualora attivato, verrà disciplinato secondo le disposizioni indicate nel presente regolamento, per quanto conformi alle leggi in materia; in particolare verrà gestito in convenzione con una società specializzata nel settore, risulterà attivo 24 ore su 24 e prevederà le seguenti prestazioni:

- l'effettuazione, almeno una volta alla settimana, di telefonate di controllo agli utenti collegati, nel giorno e nelle ore concordate con gli stessi;
- l'attivazione dei soccorritori preposti a soddisfare le esigenze manifestate dagli utenti e/o per prestare ai medesimi il soccorso più idoneo nelle situazioni di emergenza.

Art. 16 Ammissione al servizio

L'Ammissione al Servizio di Teleassistenza dovrà essere disposta del Responsabile del servizio sulla base di una relazione dettagliata elaborata dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

Al fine di adottare il provvedimento di ammissione il Responsabile del Servizio potrà chiedere all'Assistente Sociale tutte le integrazioni ritenute opportune.

L'eventuale attivazione del servizio dovrà avvenire su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio, redatta su apposito modulo predisposto dai servizi sociali, dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 17

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Teleassistenza verrà prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

Con l'atto deliberativo della G.C. con cui si istituirà il servizio saranno determinati i parametri ISEE, le modalità e le condizioni in presenza dei quali si potrà fruire di riduzioni del costo del servizio.

L'ordine di ammissione è determinato dallo stato di necessità dell'utente e dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti risulterà possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso integrale al costo del servizio medesimo.

Art. 18

Partecipazione al costo del servizio

Le condizioni e modalità per la fruizione del servizio, il costo dello stesso ed i relativi parametri di applicazione per il calcolo I.S.E.E. saranno determinati in sede di istituzione del servizio, con apposito provvedimento deliberativo da parte della Giunta Comunale.

CAPO VI

SOGGIORNI ESTIVI O INVERNALI PER ANZIANI

Art. 19

Definizione

L'amministrazione comunale favorisce il soggiorno estivo o invernale per anziani provvedendo all'organizzazione del servizio mediante convenzione con enti limitrofi e sostenendo interamente le spese di trasporto.

Art. 20

Finalità

Il servizio sopra descritto ha la finalità di facilitare un processo di socializzazione e di sviluppo relazionale degli utenti tenendo conto, altresì, dell'importanza e dell'utilità di un soggiorno marino dal punto di vista sanitario per anziani residenti in zone che presentano condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli.

Art. 21 Agevolazioni tariffarie

I cittadini residenti che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) potranno usufruire di un contributo economico come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato.

| INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E. | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO |
|---|--------------------------------|
| Fino a € 9.000,00 | € 80 |
| Da € 9.000,01 a € 13.000,00 | € 50 |

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 130/2000 si stabilisce che in caso di presenza nel nucleo familiare di almeno un ultrasettantenne il parametro della scala di equivalenza della tabella di cui al precedente art. 3 viene maggiorato dello 0,5.

I suddetti parametri di applicazione per il calcolo I.S.E.E. si applicheranno in sede di prima attuazione e negli anni successivi potranno essere aggiornati con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

I richiedenti il contributo dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dai servizi sociali, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISEE.

CAPO VII ORGANIZZAZIONE CURE TERMALI

Art. 22 Definizione

L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare, con apposita deliberazione, ove dovesse esserci la necessità, il servizio di trasporto a centri termali, previamente individuati dall'organo competente, in proprio o in collaborazione con i comuni limitrofi, per cittadini che, per motivi di salute, devono sottoporsi a cicli di cure termali.

Art. 23 Partecipazione al costo del servizio

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota pro capite che garantisca la copertura di almeno il 70% del costo complessivo del servizio con modalità fissate nell'atto deliberativo istitutivo del servizio.

Qualora il servizio venga organizzato direttamente dal Comune di Ziano Piacentino, potranno usufruire del servizio anche i cittadini non residenti che saranno tenuti al pagamento dell'intero costo del servizio.

Art. 24
Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) potranno usufruire di particolari agevolazioni secondo quanto più puntualmente disciplinato dall'atto deliberativo di cui sopra.

CAPO VIII
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE

Art. 25
Definizione

Il Comune di Ziano Piacentino, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98, provvede all'erogazione di contributi integrativi ai conduttori, per il pagamento di canoni di locazione mediante l'attuazione delle direttive impartite dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 26
Ammissione al contributo

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia per l'ammissione al contributo, devono presentare domanda al Comune in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 su moduli appositamente predisposti.

Art. 27
Entità dell'intervento

La quota di contributo integrativo al canone di locazione a carico del Comune è stabilita dal Consiglio regionale nella misura del 15% ed è suscettibile di modifiche ove la Regione con proprio atto determini diversamente la quota di contributo posta a carico del Comune.

Le modifiche così apportate si intendono recepite automaticamente nel presente atto.

CAPO IX
**INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI
SVANTAGGIATE**

Art.28
Principi e finalità

Gli interventi di natura socio – economica contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni considerati fondamentali di coloro che si trovano in situazione di difficoltà individuale o familiare.

Tali soggetti, qualora l'assistente sociale riscontri un effettivo stato di bisogno, possono usufruire di interventi di natura economica finalizzati al superamento delle difficoltà, alla ripresa personale e al reinserimento nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio-economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve essere utilizzata quale risorsa in un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia, ciò al fine di:

1. garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito;
2. evitare l'istituzionalizzazione di anziani o adulti in difficoltà e prevenire l'emarginazione di persone in transitorie difficoltà economiche, privilegiando la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e sociale.

Art. 29 Destinatari

Sono destinatari degli interventi socio-economici gli anziani e adulti in difficoltà residenti nel Comune di Ziano Piacentino che manifestano una situazione di bisogno socio-economico rilevata dall'Assistente Sociale.

Art. 30 Requisiti per l'accesso all'intervento socio-economico

Ai fini dell'accesso all'intervento socio economico i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in € 260,00 mensili per una persona che vive sola.

In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della seguente scala di equivalenza: maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

| Numero dei componenti | Parametri |
|------------------------------|------------------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

I soggetti devono, altresì, essere privi di patrimonio, sia mobiliare (titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari o postali) che immobiliare ad eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale il cui valore non ecceda la soglia indicata in €100.000 e per un autoveicolo.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive (convivenza anagrafica) e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF come previsto dal D.Lgv. 109/98, dal D.Lgv. 130/00 e successivi Regolamenti attuativi.

Dal reddito così determinato va decurtato il 70% del canone di locazione per coloro che dimostrano di aver stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato o altrimenti documentato (ricevute di versamento del canone) e le eventuali spese sanitarie opportunamente documentate.

La valutazione della situazione reddituale può comprendere anche straordinariamente mutui precedentemente accesi, legati a necessità primarie.

Art. 31 **Stato di disoccupazione**

Non potranno essere oggetto economico i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una eguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro, o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali contributi integrati, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione ed altro.

Art. 32 **Accesso agli interventi**

L'Assistente Sociale riceve la domanda corredata dalle autocertificazioni e dalla documentazione di cui al precedente art. 30 ed effettua i colloqui con il cittadino richiedente e la visita domiciliare, elaborando la proposta di intervento socio-economico, concordando con l'utente, tramite apposito contratto, un programma individualizzato, che prevede il superamento e il miglioramento della situazione che ha determinato il disagio socio-economico.

La proposta viene trasmessa al Responsabile del Servizio, che può effettuare le verifiche e i controlli di competenza e predisporre di conseguenza gli atti di erogazione o diniego, che devono essere conclusi entro 60 giorni dalla data della domanda per gli interventi straordinari. L'ammissione al contributo non sarà concessa qualora si riscontri che il richiedente conduce un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata.

Art. 33 **Tipologia di intervento**

L'intervento socio economico consiste in una erogazione economica diretta o indiretta (tramite l'assegnazione di beni di prima necessità, pagamento utenze, servizi ecc.) a favore di cittadini che posseggano i requisiti di cui all'art. 30 e requisiti specifici secondo le seguenti tipologie:

Intervento socio economico di emergenza

Requisito richiesto: stato di bisogno di grave e inderogabile rilevanza, legato a motivazioni di sopravvivenza.

Contributo: di norma fino a un massimo di € 120 per persona all'anno.

Modalità di erogazione: assegnazione urgente valutata dall'Assistente Sociale ed autorizzata dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Intervento socio economico straordinario

Requisito richiesto: situazione di bisogno conclamata legata a fattori contingenti, superabile anche mediante integrazione economica, con la caratteristica di essere fruibile una sola volta nel corso dell'anno. La necessità economica può sorgere da una spesa improvvisa, non programmata, urgente che incide sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del minimo vitale.

Contributo: fino ad un massimo di 500 annue a favore dello stesso soggetto o nucleo. Eccezionalmente e con circostanziata e documentata relazione dell'Assistente Sociale può

essere motivato l'intervento socio economico straordinario a fronte di particolare stato di necessità, anche in presenza di reddito mensile pro-capite superiore a € 260,00.

Modalità di erogazione: a norma dell'art.32.

Art. 34

Misura dell'intervento economico

La misura del contributo economico che viene erogato ai soggetti privi di reddito, o con un reddito inferiore alla soglia determinata dall'art. 30 del presente Regolamento, è pari alla differenza tra il reddito accertato e il minimo vitale individuato, ciò nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 35

Trasferimento dell'intervento economico

Il Comune deve accertarsi che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà.

Qualora sussistano problemi o conflitti relativamente alla gestione del denaro, l'Ente può erogare le prestazioni a persone diverse dal richiedente, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo del trasferimento.

La persona individuata per la gestione del trasferimento deve presentare al Responsabile del Servizio una relazione sulle spese sostenute nei termini accordati con l'Assistente Sociale.

Art. 36

Obblighi dei destinatari

I soggetti ammessi agli interventi socio-economici sono tenuti a:

comunicare al Servizio Sociale del Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione del nucleo familiare, del reddito e del patrimonio;

rispettare gli impegni assunti con il programma di integrazione sociale pena la restituzione della somma percepita.

Art. 37

Veridicità delle dichiarazioni

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che il Comune di Ziano Piacentino può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, riferite alla situazione economica, familiare e sociale avvalendosi dei dati informativi messi a disposizione dal Ministero delle Finanze e dagli Enti previdenziali ed assistenziali.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

CAPO X AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI

Art. 38

Tipologia del servizio

Ai bambini frequentanti la scuola elementare e media è garantito il servizio di mensa e di trasporto scolastico.

Per i bambini frequentanti la scuola materna paritaria l'Amministrazione Comunale, pur non essendo tenuta a garantire il servizio di trasporto, collabora con la scuola al fine di effettuare il servizio stesso.

Art. 39 Costo del servizio

Le famiglie degli alunni che usufruiscono della mensa e del trasporto dovranno corrispondere per tale servizio le tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione sulla base di costi di gestione del servizio stesso.

Art. 40 Esenzioni e riduzioni

Le famiglie degli utenti della mensa e del trasporto possono chiedere l'esenzione o la riduzione delle relative tariffe qualora si trovino in una delle condizioni sotto indicate.

a. RIDUZIONE DEL 50%

alunni appartenenti a nuclei familiari il cui I.S.E.E. non superi € 4.000,00 purché ci sia anche la relazione favorevole alla concessione dell'agevolazione predisposta dall'Assistente sociale.

b. RIDUZIONE DEL 30%

Alunni appartenenti a nuclei familiari il cui I.S.E.E. sia compreso tra € 4.000,01 e € 5.000,00 purché ci sia anche la relazione favorevole alla concessione dell'agevolazione predisposta dall'Assistente Sociale.

I suddetti parametri di applicazione per il calcolo I.S.E.E. si applicheranno in sede di prima attuazione e negli anni successivi potranno essere aggiornati con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

I richiedenti il contributo dovranno presentare apposita domanda unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

In presenza di particolari situazioni debitamente documentate e relazionate dall'assistente sociale, relativamente a nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore a € 3.000, si può applicare una riduzione superiore al 50% o un'esenzione del costo del servizio.

CAPO XI SERVIZI PARASCOLASTICI (CENTRO ESTIVO)

Art. 41 Tipologia dei servizi

Il Comune può organizzare il servizio ricreativo di "Centro Estivo".

Tale servizio potrà essere gestito direttamente, appaltato esternamente o in convenzione con altri Comuni.

Art. 42 Costi del Servizio

Le famiglie che usufruiranno del servizio di cui sopra dovranno corrispondere una retta determinata specificatamente con delibera di Giunta Comunale, sulla base dei costi relativi al servizio stesso.

Qualora tale servizio comportasse la necessità di usufruire della mensa e del trasporto comunale, verranno applicate le disposizioni di cui al capo precedente.

In considerazione dell'importanza di tali servizi per l'integrazione sociale, le famiglie che versano in situazioni socio-economiche particolarmente disagiate, a seguito di relazione sociale documentata, possono ottenere l'esenzione o riduzione del costo dei servizi, nel rispetto di quanto indicato nella relazione stessa.

CAPO XII SERVIZIO VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Art. 43 Definizione e finalità

Il Comune di Ziano Piacentino intende promuovere l'azione di volontariato sostenendo l'autonoma disponibilità di tutti quei cittadini a tal scopo interessati e pertanto ha istituito un servizio di assistenza ai bisogni della popolazione anziana, utilizzando appunto personale "Volontario".

A tale scopo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato una convenzione con un'Associazione di Volontariato di Piacenza per l'impiego di volontari per attività socialmente utili. I cittadini interessati possono pertanto aderire a tale Associazione che in Provincia promuove l'attività di volontariato.

Art. 44 Costi del Servizio

Il servizio di cui sopra viene offerto gratuitamente per prestazioni espletate nell'ambito del territorio comunale. Gli utenti che usufruiranno del servizio al di fuori del territorio del comune dovranno corrispondere un rimborso per le spese così determinato:

| CHILOMETRI | TARIFFE |
|-------------------|---|
| Fino a 30 Km | € 5,00 |
| Fino a 60 Km | € 10,00 |
| Fino a 100 Km | € 20,00 |
| Fino a 150 Km | € 30,00 |
| oltre 150 Km | Verrà addebitato euro 0,30 per km percorso oltre la tariffa fino a 150 km |

L'ufficio servizio sociale si occupa dell'organizzazione tecnica delle singole attività promosse ed individuate nella convenzione con l'Associazione di volontariato, e fornisce mensilmente una nota riassuntiva per la liquidazione dei rimborsi spese.

CAPO XIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45

Erogazione prestazioni sociali ai cittadini non residenti

Le prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento potranno essere erogate anche a cittadini non residenti, previa verifica organizzativa e tecnica da parte del responsabile del servizio.

In tal caso il costo del servizio sarà integralmente addebitato agli utenti.

Art. 46

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 47

Decorrenza

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Ove sarà necessario si provvederà ad integrare il presente regolamento con disposizioni volte a disciplinare puntualmente gli interventi socio-assistenziali che il Comune in seguito intenderà offrire ai cittadini.